



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

**NUOVO
REGOLAMENTO
DELLE CONSULTE
TECNICHE
DI SETTORE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 31.07.2025

Art. 1

(Costituzione)

Ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto sono costituite le seguenti Consulte Tecniche di settore permanenti:

- Ambiente e verde pubblico;
- Lavori pubblici e servizi tecnologici;
- Servizi sociali e volontariato;
- Attività sportive;
- Bilancio e tributi;
- Lavoro e attività produttive;
- Istruzione, cultura e biblioteca;
- Politiche giovanili;
- Urbanistica ed edilizia privata.

Art. 2

(Scopi e funzioni)

Le Consulte Tecniche di settore sono organi permanenti di promozione della partecipazione dei cittadini di Castegnato e delle loro libere forme associative alla vita politico-amministrativa ed hanno carattere consultivo e propositivo nell'ambito delle materie di propria competenza, al fine di consentire agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.

Compito delle Consulte è quello della ricerca, dello studio e della proposta, nonché di fornire pareri non vincolanti alla Giunta ed al Consiglio Comunale.

Art. 3

(Composizione)

Le Consulte Tecniche di settore vengono nominate con provvedimento della Giunta comunale.

Le Consulte Tecniche di settore sono composte da almeno n. 5 (cinque) e al massimo n. 7 (sette) Membri, nominati dalla Giunta e così determinati:

- ❖ ❖ 1 (uno) Membro di diritto, delegato dal Sindaco (di norma identificato nell'Assessore delegato alla materia);

- ❖ ❖ 4 (quattro) Membri individuati preferibilmente tra i consiglieri comunali, di cui 2 (due) di maggioranza e 2 (due) di minoranza indicati dai capigruppo consiliari;
- ❖ ❖ 2 (due) Membri scelti fra i cittadini residenti, che si candideranno entro i termini e le modalità stabilite dalla Giunta con apposito avviso pubblico;
- ❖ Inoltre, ai sensi dell'art. 20 dello statuto comunale, sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali.

Le eventuali sostituzioni dei componenti per dimissioni sono stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente articolo.

I Membri scelti tra i cittadini residenti non possono far parte di più Consulte.

Art. 4

(Funzionamento)

La seduta è valida quando vi è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

La prima seduta di ogni Consulta è convocata dal Membro di diritto, il quale la presiede.

Nella prima seduta ogni Consulta elegge, a maggioranza degli aventi diritto di voto, un Presidente; la figura del Presidente non può coincidere con il Membro di diritto, il quale non ha diritto di voto. A far tempo dalla sua elezione il Presidente presiede la Consulta.

Sempre nella prima seduta, oltre alla figura del Presidente, dovrà essere individuata a maggioranza degli aventi diritti di voto, anche la funzione di Segretario. Compiti del Segretario saranno quelli di verificare la presenza del numero legale ad ogni adunanza e di verbalizzare anche in forma succinta e sintetica, l'andamento dei lavori della seduta.

Gli uffici comunali forniscono ai componenti, attraverso la figura del Presidente, la documentazione necessaria per i lavori della Consulta, preferibilmente in via telematica, che dovrà essere consegnata almeno tre giorni prima della seduta.

I Membri della Consulta sono tenuti alla riservatezza.

Nelle sedute delle Consulte non sono previste ulteriori votazioni. Il Presidente ha il diritto di richiamare e/o allontanare dalla seduta i componenti che assumono atteggiamenti prevaricanti e non utili ai fini della trattazione dei singoli temi.

Art. 5

(Convocazione)

Il Presidente, e il Membro di diritto, convocano la Consulta tecnica di settore ogniqualvolta lo ritengano necessario, specificando gli argomenti all'ordine del giorno e fornendo la documentazione inerente.

La convocazione delle riunioni deve essere fatta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Almeno due terzi dei Membri possono richiedere al Presidente una convocazione urgente della Consulta.

Chi non partecipa a 2 (due) sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto d'ufficio e viene sostituito con le stesse modalità della nomina.

Le giustificazioni devono pervenire al Presidente e/o al Membro di diritto.

Art. 6

(Partecipazione)

Alle riunioni delle Consulte possono assistere il Sindaco, gli Assessori e i capigruppo consiliari.

Ogni capogruppo può, a tutti gli effetti, sostituire uno dei propri designati in caso di assenza giustificata.

Le riunioni non sono pubbliche, ma il Presidente o il Membro di diritto, allo scopo di acquisire ulteriori elementi d'informazione e valutazione sui temi all'ordine del giorno, possono invitare rappresentanti di organizzazioni e categorie economiche, associazioni, funzionari comunali ed esperti.

Se ritenuto necessario dal Presidente o dal Membro di diritto è possibile la convocazione congiunta di più Consulte.

Art. 7

(Durata)

Le Consulte operano fino alla scadenza della tornata amministrativa.

Art. 8

(Incontri minimi)

Le singole Consulte devono essere sentite almeno una volta l'anno.

Art. 9

(Incompatibilità)

Per i componenti non consiglieri comunali, può essere prevista l'incompatibilità tra essere Membri delle Consulte e svolgere attività economica inerente le competenze dirette della Consulta, nonché ricoprire incarichi di rilievo o dirigenziali o essere, in altro modo e nel territorio comunale, portatori di rilevanti interessi economici personali inerenti il settore di competenza della stessa.

L'eccezione di incompatibilità sarà istruita dal Presidente e/o dal Membro di diritto e sarà valutato insindacabilmente dalla Giunta.

Art.10

(Consulte temporanee)

In presenza di situazioni e/o ricorrenze particolari, la Giunta comunale può decidere la costituzione di Consulte non permanenti.

Di ogni Consulta va data comunicazione al Consiglio Comunale.

Alle Consulte non permanenti si applica il presente regolamento.

Art. 11

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto, si fa riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale ed alle Leggi in materia.

Art. 12

(Entrata in vigore e pubblicazione)

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del D.P.R. 184 del 2006 il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castegnato.